

Prot. n. 4696/80V/M/SI/B



10 GIU. 2008

# *Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

**VISTA** la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** in particolare l' articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

**VISTO** in particolare l' articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell' interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l' avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale", che individua, tra gli altri, l' intervento relativo al sito di "Trieste" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2003 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Trieste";

**VISTA** la nota dell' ARPA Friuli Venezia Giulia del 29 luglio 2005, con protocollo n. 4120/05/TS/ST/9, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 17276/QdV/DI del 31 agosto 2005, con la quale si trasmette la validazione dei risultati relativi al Piano di caratterizzazione dell' area "Ex raffineria Aquila";

**VISTI** gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 13 ottobre 2005 che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il Progetto definitivo di bonifica dell' area "LN1 Ex raffineria Aquila", prendendo atto dell' impegno della TESECO SpA a presentare il progetto definitivo di bonifica del lotto adiacente "LN4";

**VISTO** il Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 dicembre 2006 che ha approvato con prescrizioni il Progetto definitivo di bonifica dell' area "LN1 Ex raffineria Aquila";

**VISTA** la nota della TESECO SpA del 30 gennaio 2006, con protocollo n.

4

0826\_407001, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 2099/QdV/DI del 31 gennaio 2006, con la quale si trasmette il Progetto definitivo di bonifica dell'area "LN4 Ex raffineria Aquila", ricompresa all'interno dell'area "Ex raffineria Aquila" di proprietà della TESECO SpA;

**VISTI** gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 7 settembre 2006 che ha esaminato il Progetto definitivo di bonifica dell'area "LN4 Ex raffineria Aquila", rinviandone l'approvazione;

**VISTA** la nota della TESECO SpA del 16 maggio 2007, con protocollo n. 1561\_408003, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 12046/QdV/DI del 16 maggio 2007, contenente una serie di precisazioni in merito al Progetto definitivo di bonifica dell'area "LN4 Ex raffineria Aquila";

**VISTA** la nota della TESECO SpA, con protocollo n. 1576\_408003 del 28 maggio 2007, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14306/QdV/DI in data 4 giugno 2007, con la quale è stato trasmesso un ulteriore documento integrativo al Progetto definitivo di bonifica dell'area "LN4 Ex raffineria Aquila";

**VISTI** gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 26 luglio 2007 che ha deliberato di ritenere approvabile il Progetto definitivo di bonifica dell'area "LN4 Ex raffineria Aquila", costituito dai documenti trasmessi con le citate note del 30 gennaio 2006, del 16 maggio 2007 e del 28 maggio 2007, a condizione che fossero rispettate le seguenti prescrizioni:

1. l'integrità e la tenuta delle aree di stoccaggio sia attestata da ARPA Friuli Venezia Giulia e/o dalla Provincia di Trieste;
2. siano riutilizzati soltanto i terreni risultati non inquinati nella fase di caratterizzazione del lotto LN4; i terreni risultati inquinati dovranno essere caratterizzati soltanto al fine di determinare la tipologia del sito di smaltimento e/o di eventuale trattamento;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2007, con protocollo n. 4109/QdV/M/DI/B, recante il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14<sup>ter</sup> della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria del 26 luglio 2007;

**VISTA** la nota della TESECO SpA, con protocollo n. 1900\_48003 del 7 gennaio 2008, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 276/QdV/DI in data 8 gennaio 2008, contenente la richiesta per l'autorizzazione, in via provvisoria, all'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel Progetto definitivo di bonifica dell'area "LN4 Ex raffineria Aquila";

**VISTA** la nota dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, con protocollo n. 0629/2008/SA/PA/12 dell'11 febbraio 2008, acquisita dal Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3282/QdV/DI in data 11 febbraio 2008, relativamente alle prescrizioni formulate sul Progetto definitivo di bonifica dell'area "LN4 Ex raffineria Aquila" nel corso della Conferenza di servizi decisoria del 26 luglio 2007;

**TENUTO CONTO** che gli Uffici della Direzione della Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, esaminati gli elaborati progettuali inviati da TESECO SpA e la nota dell'ARPA Friuli Venezia Giulia relativa alle prescrizioni formulate nel corso della Conferenza di servizi decisoria del 26 luglio 2007, preso atto che nella nota di TESECO SpA con protocollo n. 1929\_408003 del 5 febbraio 2008, allegata alla nota di ARPA Friuli Venezia Giulia con protocollo n. 0629/2008/SA/PA/12 dell'11 febbraio 2008, nella quale la TESECO SpA medesima ha dichiarato che l'area identificata nel fabbricato RMO, situato nella zona impianti, non sarà utilizzata come area di stoccaggio nell'ambito del progetto definitivo di bonifica del Lotto LN4, hanno ritenuto necessario mantenere la seguente prescrizione:

- a) siano riutilizzati soltanto i terreni risultati non inquinati nella fase di caratterizzazione del lotto LN4; i terreni risultati inquinati dovranno essere caratterizzati soltanto al fine di determinare la tipologia del sito di smaltimento e/o di eventuale trattamento;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al Progetto definitivo di bonifica dell'area "LN4 Ex raffineria Aquila", trasmesso dalla TESECO SpA con le note del 30 gennaio 2006, con protocollo n. 0826\_407001, del 16 maggio 2007, con protocollo n. 1561\_408003, e del 28 maggio 2007, con protocollo n. 1576\_408003, a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione:
  - a) siano riutilizzati soltanto i terreni risultati non inquinati nella fase di caratterizzazione del lotto LN4; i terreni risultati inquinati dovranno essere caratterizzati soltanto al fine di determinare la tipologia del sito di smaltimento e/o di eventuale trattamento.

### **ART. 2**

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite soglia di contaminazione indicate nella Tabella 1, dell'Allegato



5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in funzione della destinazione d'uso del sito, comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto definitivo di bonifica di cui all'articolo 1, dovrà essere predisposta dalla TESECO SpA una variante al Progetto, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, dovrà essere presentata una fideiussione a cura della TESECO SpA a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto oggetto del presente decreto in euro 3.828.000,00 (tremilioniottocentoventottomila/00 euro).

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

